COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

73.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 782

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

FRACANZANI ed altri, STORCHI ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (776-2570-*B*) . . . 782

PRESIDENTE . . . 782, 784, 786, 788, 789, 791

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 787

GIRARDIN, *Relatore* 782, 787, 791

GUERRINI RODOLFO 784, 788, 789

HELFER 787, 789

MASCHIELLA 791

MERENDA 788, 790, 791

ROMUALDI 788, 790

SCIANATICO 786

ZUCCHINI 786, 789

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970) 791

PRESIDENTE 791, 792, 793, 794, 795 796, 797, 798, 799

PAG.

BALDANI GUERRA, *Relatore* . 792, 793, 794, 795 797, 798

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 792, 793, 795, 796, 797, 798, 799

CALVI 797

CORTI 791, 792, 799

D'ANGELO 793, 795, 797, 799

MERENDA 792, 793, 795, 797, 799

ROMUALDI 797

SCIANATICO 793, 795

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020);

CAIAZZA ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566);

DAGNINO e CATTANEI: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189);

MARCHETTI: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391);

LONGONI ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego di gas combustibili (3217) . 800

PRESIDENTE 800, 802, 803

PAG.

BALDANI GUERRA, *Relatore* . . . 800, 801, 802
BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 801, 803
CALVI 803
D'ANGELO 801, 802, 803
MERENDA 803
SCIANATICO 801, 802

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

Senatori PELLA ed altri: Modificazioni al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3593) 803

PRESIDENTE 803, 804
BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 804
CALVI, *Relatore* 804
ROMUALDI 804
TEMPIA VALENTA 804

Votazione segreta:

PRESIDENTE 804

La seduta comincia alle 9,30.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Zucchini e Guerrini Rodolfo sostituiscono rispettivamente i deputati Ceravolo Domenico e Napolitano Giorgio per l'esame della proposta di legge n. 776-2570-*B*.

Seguito della discussione della proposta di legge Fracanzani ed altri, Storchi ed altri: Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere (*Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (776-2570-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri: « Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere » già approvate dalla nostra Commissione nella seduta del 19 febbraio 1971 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 luglio 1971.

Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta in cui ha esaminato questo provvedimento, la Commisisone decise di rinviarlo al Comitato ristretto per un ulteriore approfondimento. Il Comitato ristretto ha proceduto a delle verifiche anche attraverso una serie di contatti informali con le Regioni interessate che – mi preme subito dirlo – non sono stati affatto irriguardosi per il Parlamento, sono stati, anzi, estremamente ossequienti alle nostre prerogative, poiché tendevano a conoscere la posizione di chi in materia poteva esprimere dei pareri motivati senza pregiudicare minimamente la capacità deliberativa del potere legislativo.

Questo l'ho voluto precisare in ordine ad alcune polemiche che sono sorte su questo episodio, che hanno costituito anche oggetto d'uno scambio di lettere tra me ed un parlamentare membro della nostra Commissione.

Detto questo, do la parola all'onorevole Girardin perché faccia il punto della situazione.

GIRARDIN, *Relatore*. Questo progetto di legge è un po' tormentato, com'è tormentato, purtroppo, il suolo del nostro paese per gli scavi indiscriminati che si stanno effettuando, per la carenza della legge del 1927, che noi tutti vogliamo – appunto attraverso questa iniziativa legislativa – modificare profondamente alla luce della Costituzione e tenendo conto, ormai, dell'esistenza delle Regioni a statuto ordinario.

Ricordo ai colleghi che questa nostra iniziativa nasce da due proposte di legge, la n. 776 e la n. 2570, che sostanzialmente prevedevano entrambe soltanto una modifica assai semplice all'attuale regime fondato sull'articolo 45 del decreto 29 luglio 1927, n. 1443, secondo il quale colui che intende aprire una cava, basta che ne dia comunicazione all'ingegnere capo del distretto minerario. Le suddette proposte di legge proponevano soltanto che questo avviso, oltre che ai distretti minerari, fosse dato anche ai comuni e agli enti locali interessati per territorio. I colleghi comprendono quale differenza passi tra queste proposte originarie e il testo che abbiamo trasmesso al Senato e che poi ci è stato restituito con talune modifiche.

D'altra parte, voglio anche ricordare alla Commissione che per un senso di responsabilità comune tutti noi abbiamo concordato sulla estrema urgenza del provvedimento.

Perché? Perché, mentre per tutte le altre materie di cui all'articolo 117 della Costituzione è possibile più o meno che le Regioni legiferino in base a princìpi fondamentali ricavabili da leggi vigenti non del tutto superate e quindi anche in assenza di leggi-quadro, per quanto riguarda invece le cave e le torbiere, qualora non ci fosse una legge-quadro come quella che stiamo discutendo, le Regioni non potrebbero legiferare se non in base ai princìpi fondamentali della legge del 1927. Cioè, mentre noi con l'attuale provvedimento innoviamo notevolmente il quadro entro il quale le Regioni potranno legiferare, soprattutto con l'introduzione dell'istituto della autorizzazione – che a mio parere è fondamentale –, domani, in mancanza della legge-quadro, le Regioni non potranno introdurre nemmeno questo limite dell'autorizzazione.

Non si può ritardare. Il territorio nazionale è soggetto ad un vero e proprio assalto, anche perché mi risulta che gli interessati, sapendo che il Parlamento sta discutendo questo provvedimento e che domani le Regioni saranno in grado di emettere una normativa limitativa, stanno dando fondo alle cave aperte per profittarne prima che arrivi questa giusta regolamentazione.

Fatte queste premesse, riferirò ora alla Commissione sui lavori del Comitato ristretto. Abbiamo avuto, innanzitutto, il parere della Commissione affari costiuzionali che, per la verità, quasi ci invita ad approvare il testo del Senato così come ci è pervenuto, dicendo però che, se si dovessero apportare delle modifiche, sarebbe bene distinguere la legge in due titoli: uno relativo ai princìpi fondamentali, l'altro relativo alle disposizioni transitorie e finali. Siccome l'orientamento del Comitato ristretto è quello di proporre alla Commissione degli emendamenti, evidentemente il suggerimento della Commissione affari costituzionali può essere senz'altro accolto. Il Comitato ristretto ha sentito anche, nell'ambito delle sue responsabilità e in maniera del tutto informale, oltre che qualificatissimi funzionari del Ministero dell'industria, anche il relatore del Senato sul provvedimento, che ci ha illustrato le difficoltà che ha trovato alla Commissione competente del Senato e le ragioni per le quali essa ha modificato il testo della Camera. Io non ho nessuna perplessità nel ribadire che – evidentemente ognuno difende le proprie creature – il testo della Camera era, a mio parere, più efficace e più aderente alla situazione.

Come ha già detto il Presidente, il Comitato ristretto alla fine dei suoi lavori ha preso l'iniziativa, in modo del tutto informale e con l'autorizzazione del nostro Presidente, di interpellare le Regioni perché inviassero le loro osservazioni sul testo approvato dal Senato, osservazioni che, per la verità, non sono arrivate in gran numero: hanno risposto soltanto sette o otto Regioni. Questa mattina il Comitato ristretto si è riunito brevemente per vedere di trarre una conclusione generale da questa consultazione informale, e il giudizio, forse un po' affrettato salvo naturalmente discuterne in Commissione, è che non siano emersi elementi nuovi rispetto a quelli già acquisiti sulla materia da parte del Comitato e della Commissione; questo è almeno il parere del relatore.

Sono tre gli aspetti sui quali il Comitato ristretto si è soffermato. Il primo – che è fondamentale e sul quale è stato deciso di rinviare ogni decisione in sede di Commissione – concerne l'introduzione da parte del Senato del termine « disponibilità del suolo » da parte del proprietario, evidentemente mantenendo l'istituto dell'autorizzazione. Tutti noi ricordiamo l'approfondita discussione fatta nella nostra Commissione in occasione dell'emendamento presentato dai colleghi di parte comunista relativo alla sostituzione dell'istituto dell'autorizzazione con quello della concessione. Credo sia opportuno ribadire che l'autorizzazione concerne un permesso ad agire su qualche cosa che è proprio, mentre la concessione presuppone nella fattispecie la proprietà del suolo (cioè delle cave e delle torbiere) da parte dell'ente pubblico che dà la concessione stessa; introducendo l'istituto della concessione si provocherebbe quindi il passaggio di gran parte del patrimonio disponibile riguardante il territorio nazionale (poiché credo che cave, torbiere, sassi, marmi, ecc. ci siano un po' in tutto il territorio nazionale) alla Regione. Ecco quindi la necessità di fare riferimento al solo istituto dell'autorizzazione.

Per quanto riguarda il termine « disponibilità », c'è stato un grosso dibattito in sede di Comitato ristretto; inoltre credo che ognuno di noi si sia valso anche del parere e della collaborazione di taluni esperti in materia. Io, ad esempio, nella mia responsabilità di relatore, ho chiesto pareri al relatore della I Commissione affari costituzionali, onorevole Galloni ed ad altri esperti esterni al Parlamento. Noi sappiamo che, per il diritto civile vigente, il diritto di proprietà è sostanzialmente composto di due elementi: quello del possesso e quello del godimento del bene. Con l'istituto dell'autorizzazione noi appunto distinguiamo questi due elementi, lasciando il primo al

titolare del diritto cioè al proprietario e sottoponendo il secondo alle limitazioni previste della legge attraverso l'azione dell'ente pubblico cioè, in questo caso, della Regione. Perciò, pur avendo noi taciuto nel testo da noi approvato e trasmesso al Senato sulla disponibilità, l'avevamo però sottintesa; tacendo, non abbiamo certo voluto dire che la disponibilità non c'è, perché è implicito nel principio stesso della proprietà che sottostà all'istituto dell'autorizzazione, il quale, appunto interviene soltanto a limitare il diritto di godimento da parte del proprietario.

Il secondo aspetto sul quale si è soffermato il Comitato ristretto – e su di esso siamo stati tutti d'accordo avendone io stesso, come relatore, preso l'iniziativa – riguarda la necessità di ripristinare il testo della Camera laddove il Senato ha introdotto la differenziazione fra le cave aperte (o in esercizio) da più di due anni e quelle da meno di due anni, nel senso che per quelle aperte da più di due anni, dovrebbe bastare una semplice denuncia (ovviamente stiamo parlando sempre di norme transitorie), mentre per quelle la cui coltivazione è in atto da meno di due anni dovrebbe essere necessaria l'autorizzazione. Il ragionamento del Senato non ci ha convinto e quindi il Comitato ristretto propone alla Commissione di riportare a livello di autorizzazione tutte le cave, indipendentemente dall'anzianità della loro apertura.

Il terzo aspetto è quello che riguarda, di fronte all'autorizzazione richiesta da parte degli interessati (proprietario o esercente), l'atteggiamento dell'amministrazione regionale. Il testo del Senato interpreta il silenzio di tale amministrazione come decadenza dei termini e quindi come assenso. Ci sono precedenti in materia: per esempio nell'ultima legge da noi votata, quella sul Mezzogiorno, il silenzio dell'amministrazione pubblica viene interpretato come assenso. Su questo punto il Comitato è incerto e la Commissione dovrà pronunciarsi. In ogni caso l'orientamento è questo: che non venga stabilito soltanto un termine ordinatorio (90 giorni, passati i quali non si sa cosa potrà succedere), ma che ci sia comunque l'interpretazione del silenzio dell'amministrazione pubblica come assenso o come rifiuto. Evidentemente l'assenso è uno stimolo all'amministrazione a procedere. Ricordo, fra parentesi, che anche la vecchia legge urbanistica prevedeva che, se dopo un anno dalla trasmissione del piano regolatore non interveniva una decisione della competente autorità pubblica, i comuni potevano operare in base a quel piano regolatore. Voi tutti conoscete poi l'*escamotage* inventato per l'occasione: veniva interrotto il termine dell'anno con una semplice circolare mandata al comune interessato con cui si chiedevano ulteriori elementi per poter giudicare. C'è dunque da considerare anche questo eventuale pericolo. Ad ogni modo si tratta d'un punto sul quale ci si deve pronunciare: se cioè s'intenda il silenzio come assenso o come rifiuto da parte dell'amministrazione. In ogni caso siamo tutti d'accordo che il parere consultivo domandato ai vari enti previsti dalla legge s'intende che sia favorevole se tali enti tacciono.

Vi è poi un'importante aggiunta che riguarda le sanzioni amministrative, perché senza sanzioni ci è sembrato che la legge non potesse essere sufficientemente efficace. Pertanto è stato aggiunto che è punito con una ammenda non inferiore a un milione di lire chi contravviene alle norme e, nel caso che il Presidente della Regione prenda provvedimento di revoca o chiusurfa, abbia a continuare l'escavazione.

Ecco, in breve, il risultato dei lavori del Comitato ristretto. Avendo già preannunciato quale sarà il senso degli emendamenti, mi riservo di presentarli al momento dell'esame dei singoli articoli. Voglio ancora raccomandare alla Commissione di non prorogare più a lungo l'approvazione del provvedimento per le ragioni ormai tante volte illustrate.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore per l'impegno posto lungo tutto l'*iter* tormentato di questa proposta di legge. Ha chiesto la parola l'onorevole Guerrini Rodolfo.

GUERRINI RODOLFO. Io debbo concordare con quanto detto dal Relatore a proposito dell'esigenza di varare una legge-quadro per tutta la materia di cui stiamo discutendo; e concordo anche sull'urgenza del provvedimento. Ma debbo aggiungere anche che il Parlamento ha il dovere di varare una legge valida. E a questo proposito devo ripetere qui quanto poc'anzi ho già detto in sede di Comitato ristretto: cioè un'osservazione brevissima di carattere generale sul testo, e una richiesta motivata di rinvio.

Quanto all'osservazione sul testo, esso, così come è stato redatto dalla maggioranza del Comitato ristretto, non ci trova consenzienti perché ignora tutte le osservazioni critiche da noi più volte avanzate e tutte le richieste di modificazione che sono state da noi ripetutamente sostenute. Infatti, salvo

la eliminazione dal testo del Senato della differenziazione tra le cave aperte prima di due anni o da più di due anni dall'entrata in vigore del provvedimento, il resto del testo è rimasto pressoché quello pervenutoci dal Senato e quindi nei confronti di esso noi confermiamo la nostra contrarietà.

Quanto alla nostra richiesta di rinvio, essa muove da tre i motivi essenziali. Il primo motivo è dovuto al fatto che, oggi, è stato già definito il decreto delegato che trasferisce alle Regioni poteri e competenze relativamente alle cave e alle torbiere. Sono stati altresì approntati, dalla Commissione apposità, altri decreti delegati che hanno connessione diretta o indiretta con la questione per la quale dobbiamo legiferare; e altri decreti ancora sono in via di completamento. Sia il decreto che più espressamente riguarda la materia, sia gli altri decreti che, come dicevo, influiscono più o meno direttamente su di essa, non sono più quelli il cui testo già si conosceva: sono state apportate molte modifiche che ci possono indurre (anzi, a nostro parere, ci devono indurre) a rivedere il testo della proposta di legge, tanto per quanto riguarda la parte relativa ai princìpi fondamentali, quanto per la parte concernente le norme transitorie. Infatti taluni poteri e funzioni che prima rimanevano al potere esecutivo, ora invece vengono trasferiti alle Regioni. Faccio un esempio. Noi sappiamo come non esista oggi una definizione del concetto di miniera, e come non esista neppure una definizione del concetto di cava: il tutto si ricava semplicemente dalla classificazione dei minerali; per cui quella che era una cava, se il minerale è classificato in seconda categoria, può diventare una miniera, se quello stesso minerale viene classificato in un'altra categoria. Il potere centrale può far classificare come miniera o come cava una determinata attività a seconda della classificazione del minerale. Ora, questo aspetto noi non lo avevamo previsto nella elaborazione del testo: e su di esso ha influenza il decreto di cui parlavo. Ci sono altri poteri e funzioni, che vengono trasferiti alla Regione e che rendono ormai inutili varie norme, sia riguardanti i princìpi fondamentali, sia concernenti le disposizioni transitorie: ad esempio, quelle che fanno riferimento ad uffici e servizi che dovrebbero essere consultati per rilasciare l'autorizzazione alla coltivazione delle cave e le cui competenze passano alla Regione, rendendo così inutile tale consultazione. Questi decreti danno luogo, quindi, ad un quadro nuovo e a rapporti nuovi tra Stato e Regioni: e certamente noi non li possiamo ignorare. Per cui si pone la necessità di una riconsiderazione di tutta la materia proprio alla luce di questi decreti prima di giungere alla decisione. Questo è il primo motivo, che ho riassunto molto velocemente.

Il secondo motivo concerne la consultazione con le Regioni. Il Comitato ristretto ha deciso di consultare le Regioni, sia pure informalmente, ma di fatto non ha lasciato ad esse il tempo necessario per pronunciarsi compiutamente. Mi pare che siano otto le Regioni che finora hanno risposto: la Calabria, la Liguria, l'Umbria, la Toscana, il Lazio, le Puglie, il Veneto, le Marche; questa mattina abbiamo avuto conoscenza delle ultime risposte, che non ho neppure potuto leggere e che conosco soltanto per quelle poche notizie dateci dal relatore. Quindi non siamo in grado di avere cognizione precisa di che cosa contengano queste risposte. Altre Regioni non hanno avuto, a nostro parere, il tempo materiale per rispondere. Alcune hanno dato risposte sommarie, a nome del solo assessore, nella impossibilità di riunire la commissione competente o di rimettere la questione alla giunta o addirittura al consiglio; altre hanno risposto sotto forma di telegramma; altre, come la Toscana, ritenendo il problema importante, hanno rimesso il pronunciamento al consiglio. Tutte, comunque, propongono modificazioni al testo sottoposto al loro esame. Noi, confermando la giustezza del metodo della consultazione, riteniamo che essa debba essere resa effettiva; e quindi chiediamo che le Regioni possano pronunciarsi compiutamente, possibilmente attraverso i loro organi collegiali; perciò dovremmo sollecitare le Regioni che ancora non hanno risposto (o che hanno risposto sotto forma di telegramma o la cui risposta era del solo assessore), a farci conoscere il loro parere compiuto, dando però il tempo necessario per la sua espressione. Inoltre dobbiamo esaminare, nelle risposte avute e in quelle che dobbiamo ancora avere, le proposte che vengono formulate e recepirle nella misura necessaria. Noi – è già stato detto – stiamo elaborando una vera e propria legge-quadro, anzi addirittura la prima legge-quadro; e anche se essa riguarda un settore che taluno potrebbe considerare limitato nella sua importanza economica e sociale. Si tratta ugualmente di una notevole questione di principio. E data la delicatezza e la complessità di una tale questione di principio, a nostro parere, noi non possiamo assumerci la responsabilità di legiferare senza ben ponderare e senza conoscere i pareri essenziali, quali appunto quelli che riteniamo debbano

essere sollecitati e ottenuti dalle Regioni. Questo è il secondo motivo.

Terzo motivo. Noi abbiamo avuto i pareri della I Commissione affari costituzionali, in un primo momento sul testo elaborato dalla nostra Commissione, poi sul testo elaborato dal Senato. Ora siamo dinnanzi ad un terzo testo, nei confronti del quale la I Commissione non si è espressa. Noi riteniamo che sia necessario chiedere, anche su questo terzo testo, un ulteriore parere della I Commissione. Ecco dunque il terzo motivo.

Per le considerazioni suesposte, che mi sono limitato a riassumere brevemente, noi riteniamo che si debba rinviare ogni determinazione della Commissione. Pur ammettendo l'urgenza del varo del provvedimento, noi non possiamo però – solo per ragioni d'urgenza – varare un provvedimento che non sia congruo, che non risponda alle varie esigenze che si pongono.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno sentito, vi è una richiesta di rinvio.

SCIANATICO. Ho seguito i lavori del Comitato ristretto e debbo subito dire che questa richiesta di rinvio non mi sembra logica, perché è emersa all'ultimo momento dopo il compimento dei nostri lavori. Comunque, stando alle osservazioni che ho sentito, debbo dire che le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza delle Regioni sono diverse e tutte importanti; e se dovessimo attendere i relativi decreti delegati per poter procedere a legiferare su tali materie, credo che praticamente dovremmo in grandissima misura, sospendere l'attività legislativa del Parlamento.

Quanto all'iniziativa presa dal Comitato ristretto di sentire in merito le Regioni, pur se le risposte pervenute non sono numerose, mi pare però che da nessuna di esse sia emersa una pregiudiziale che esigesse di attendere i decreti delegati per continuare nella discussione della proposta di legge. Del resto tutte le Regioni che hanno risposto lo hanno fatto in maniera esauriente: non so, quindi, se si debba attribuire alla ristrettezza del tempo la mancanza di risposta da parte delle altre Regioni. Quelle che hanno voluto affrontare il problema, l'hanno affrontato con grande ricchezza di osservazioni: la Liguria, addirittura, oltre alle osservazioni, ci ha trasmesso un vero e proprio progetto di legge, altre hanno inviato lunghe e dettagliate relazioni. Inoltre è chiaro che la consultazione alla quale il Comitato ha creduto opportuno di ricorrere era soltanto informale; quindi non riesco a capire che cosa si possa intendere per consultazione effettiva. Non vorrei che da questa autonoma e democratica iniziativa del Comitato debba esser tratta una conseguenza estranea alle intenzioni originarie del Comitato stesso.

Per questi motivi sono contrario alla richiesta di rinvio.

ZUCCHINI. Faccio mio tutte le osservazioni fatte dal collega Guerrini, nell'associarmi alla richiesta di rinvio. Aggiungerò soltanto alcune considerazioni, anzitutto a proposito della classificazione delle materie prime cui si è prima accennato. Il legislatore del 1927 ha dettato determinate norme per quanto attiene al ferro, al petrolio, ecc. rivendicando allo Stato precisi diritti ed ha escluso altre materie che, in quel momento, non potevano apparire dell'importanza delle prime. Oggi invece, nel campo delle cave e delle torbiere si estraggono materie prime che hanno lo stesso valore, ai fini industriali, del ferro, della bauxite, del petrolio. Faccio un esempio pratico: la sabbia silicea che si scava o si pesca nei laghi o vicino ai mari o si preleva dal letto dei fiumi oggi viene usata a fini industriali nella stessa misura e con lo stesso peso delle altre materie che sono oggetto della legge del 1927 e per le quali si rivendica un uso pubblico. Oggi si fondono sostanze che provengono dalle cave e dalle torbiere per giungere ad un uso industriale di pari valore (ai fini dello sviluppo della tecnica e della scienza) rispetto a quanto è stato un tempo il carbone. Del resto che si faccia uso, nella produzione del vetro, delle sabbie silicee o di quelle provenienti dai letti dei fiumi, è cosa nota a tutti.

In linea di principio, dunque, essendo tra l'altro io deputato di Massa Carrara, non mi sento di approvare una proposta di legge di questo tipo, che darebbe luogo a un trattamento diverso per quanto riguarda il sottosuolo. E non mi si dica che la cava è un problema di suolo e non di sottosuolo, perché posso fare altri esempi per dimostrare il contrario. Di recente ho visitato talune zone minerarie della Germania che anzi ho avuto modo di sorvolarle tre o quattro volte: ho notato dall'alto che molte cave da cui si estrae il minerale sono allo scoperto, cioè sul suolo. Quale disciplina legislativa vige in questo paese? Forse una disciplina che distingue tra suolo e sottosuolo allorquando si tratta di miniera che produce ferro vero e proprio? Penso di no: la miniera è tale così quando il

ferro è a duemila metri di profondità come quando il ferro è alla superficie. Quindi la materia prima (marmo, sabbia silicea, sabbia dei letti dei fiumi) si deve collocare sullo stesso piano, in linea concettuale, sia quando è allo scoperto che quando è a mille metri di profondità. Senza ledere i diritti del proprietario del suolo su cui insiste un giacimento di marmo o di sabbia o di altre materie, che ora mi sfuggono, il trattamento deve essere uguale per tutti, a norma di legge.

Voglio aggiungere anche un altro elemento a quelli enunciati dal collega Guerrini per dimostrare che è necessario approfondire ancora la questione. Noi stiamo trattando di una legge-quadro che potrebbe essere pregiudiziale per i pieni poteri delle Regioni. E poiché, da parte delle Regioni è portata avanti in misura pressoché unanime questa esigenza di acquisire la pienezza dei poteri previsti dall'articolo 117 della Costituzione, credo non sarebbe di troppo, da parte nostra, e non sarebbe neanche lesivo delle nostre prerogative sovrane di legislatori raccogliere ancora ulteriori elementi conoscitivi, in modo particolare alla luce di quanto diceva il collega Guerrini, considerando anche che sono in discussione i decreti delegati nei quali pare che alcune delle questioni trattate oggi siano addirittura superate.

Per tutte queste ragioni io mi unisco alla richiesta di rinvio della discussione.

HELFER. Vorrei che le idee fossero chiare. Se ho capito bene, i punti di dissenso che ci impediscono di andare avanti concernono la disponibilità del suolo, il regime di concessione o quello di autorizzazione. Su questo, la nostra posizione non può essere la vostra: questo mi pare abbastanza pacifico.

Mi pare che quando i costituenti hanno stabilito l'articolo 117 della Costituzione sono partiti da definizioni ben chiare di miniera, cava, torbiera o pozzo petrolifero. Inoltre cinque Regioni autonome, che hanno competenza primaria in questa materia, hanno già legiferato e lo hanno fatto in conformità a quelle definizioni. Adesso si viene a dire: il concetto di cava, miniera o torbiera non è chiaro e lo dobbiamo ridefinire, magari chiamando cava anche una miniera di metallo a cielo aperto. Ritengo che in questo modo noi entriamo in un terreno estremamente infido e pericoloso, perché rischiamo di sovvertire completamente tutto quello che è stato legiferato, in questa materia di competenza, da parte delle cinque Regioni autonome; anzi se adottassimo questo criterio, ritengo che si arriverebbe all'assurdo di sottrarre allo Stato la disponibilità di pozzi petroliferi o di miniere che lo Stato ha sempre considerato come facenti parte del proprio patrimonio in virtù del diritto di sottosuolo. Questo dico a titolo di chiarimento delle questioni sollevate. Per il resto veda la Commissione, veda il Governo se è opportuno allargare la discussione, indirizzandola verso altri lidi, altri problemi.

BRANDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Credo che questo provvedimento, come hanno detto il relatore e il Presidente, sia veramente tormentato. A questo punto però vorrei chiedere alla Commissione se c'è veramente la volontà politica di arrivare in porto oppure no. Sono costretto a fare questa dichiarazione, che a nome del Governo ho fatto anche al Senato, perché le osservazioni che vengono fatte e che non discuto in questo momento sotto un profilo giuridico, in realtà non possono trovare accoglimento. Per esempio, quando si dice che si giustifica la richiesta di rinvio col fatto che alcuni decreti delegati prevedono il passaggio alla Regione di organi che questa proposta di legge prevede invece di consultare, mi permetto di far osservare che automaticamente, con l'applicazione di questi decreti, di quella consultazione se ne farebbe a meno. In nessun caso questa applicazione può pregiudicare la sostanza della legge.

Ciò di cui ci dobbiamo preoccupare, di cui l'opinione pubblica si preoccupa, è che un'ulteriore lungaggine nell'approvazione di questa proposta di legge porta alla distruzione completa di un ingente patrimonio pubblico. Nessuno deve nascondersi questa verità.

Ecco perché il Governo, di fronte al lungo e tormentato *iter* del provvedimento, prega sommessamente la Commissione affinché dichiari nettamente la sua intenzione o meno di portare in porto il provvedimento.

GIRARDIN, *Relatore.* Le motivazioni con le quali è stato richiesto il rinvio mi pare che non abbiano un reale fondamento. Riallacciandomi a quanto testé ha detto il rappresentante del Governo, ritengo che noi dovremmo prima di tutto esprimere la nostra volontà di portare in porto, e anche in breve tempo, questa proposta di legge. Se noi dovessimo attendere lo specifico decreto delegato, oltre quello che è già stato elaborato

dalla apposita Commissione interparlamentare e dal Governo, evidentemente – facendo una facile previsione – arriveremo a fine febbraio o primi di marzo. I tempi tecnici dei nostri lavori parlamentari credo che siano di comune conoscenza: mi riferisco alle imminenti scadenze costituzionali e a quello che succederà dopo. Considerando poi l'ulteriore dilazione provocata dall'esame del Senato andremmo senza dubbio all'anno venturo, non so a quale mese.

Per quanto riguarda il secondo punto, quello relativo alle Regioni, mi permetto di condividere le osservazioni del collega Scianatico: le Regioni che avevano volontà di rispondere, l'hanno fatto. Noi non possiamo interferire nella competenza delle Regioni, si tratti di consiglio, di giunta, di assessore o altro; noi abbiamo inviato la richiesta delle osservazioni alle Regioni in quanto enti: è responsabilità delle stesse Regioni rispondere nel modo che credono o non rispondere affatto. Perciò non ritengo sia necessario sollecitare.

Per quanto riguarda la terza motivazione relativa all'esigenza d'un nuovo parere della I Commissione, faccio osservare che noi ci siamo conformati a quanto la I Commissione ci ha suggerito. Pertanto, avendo accettato le osservazioni della I Commissione, mi pare che non dobbiamo tornare a chiedere il suo parere.

Circa la quarta osservazione, relativa alla classificazione delle materie prime, mi permetto di dire che, se dovessimo attendere l'avverarsi di questa condizione, temo che dovremmo aspettare gli anni ottanta! Mi pare tuttavia che qualora domani dovesse intervenire per legge una nuova definizione di cave e di miniere cadrebbe automaticamente, per determinate materie prime, la classificazione di cava, passando esse direttamente sotto quella miniera; se domani, al limite, il luogo di estrazione del marmo non fosse più cava ma fosse miniera, evidentemente il marmo non sarebbe più disciplinato dalla Regione ma dallo Stato in quanto la competenza per le miniere rimane allo Stato. Quindi anche questa quarta preoccupazione non è valida.

Come relatore debbo avvertire che un rinvio comporta una dilazione di mesi nell'approvazione del provvedimento. Per mesi e mesi – e questo dico anche riferendomi a tutti i discorsi che si fanno sull'ecologia nel nostro paese – lasceremmo in pasto ai depredatori del nostro territorio nazionale le cave e le torbiere.

Se ci sentiamo di prendere questa responsabilità, allora deliberiamo pure il rinvio; voglio però ancora sottolineare che questo rinvio non può essere di una settimana e nemmeno di due (come io stesso potrei proporre), ma di alcuni mesi.

Si precisino almeno i termini del rinvio richiesto.

PRESIDENTE. Onorevole Guerrini, onorevole Zucchini, insistono sulla richiesta di rinvio?

GUERRINI RODOLFO. Non credo che si possa precisare sul momento il tempo utile per espletare le cose che ho sottolineato. Rimane il fatto che noi siamo concordi di varare il provvedimento prima possibile!

PRESIDENTE. posto che la volontà politica sia unanime nel voler arrivare ad una soluzione del problema, non si potrebbe riunire il Comitato ristretto...

ROMUALDI. La richiesta di un rinvio di questo genere dimostra che la volontà politica è un'altra. Io rilevo dalla richiesta di rinvio così motivata, la volontà politica di ritardare l'approvazione del provvedimento per un certo periodo di tempo, finché non saranno modificate politicamente certe condizioni che consentano alle Regioni di inserirsi in maniera diversa in questa materia.

PRESIDENTE. Se permette, vorrei completare il mio punto di vista in rapporto a quelli che potranno essere i lavori della Commissione o del Comitato ristretto. Mi domandavo, poiché si afferma da tutte le parti che c'è la volontà di arrivare in porto, come si può strutturare immediatamente la nostra attività perché questo rinvio sia, intanto, il più breve possibile e, in secondo luogo, proficuo. Vogliamo stabilire che il Comitato ristretto si riunisca di nuovo?

MERENDA. Mi scusi, signor Presidente. Ella ha detto che, tanto per stare con i piedi per terra, bisognerebbe cercare di concretare i tempi entro i quali – accertate alcune cose – si possa riprendere l'*iter* di questa proposta di legge. Siccome la ripresa è subordinata al verificarsi di certe condizioni, che non sappiamo in quanto tempo si possono verificare, è chiaro che noi non possiamo stabilire con certezza il momento della ripresa dell'*iter*. A nome del gruppo democristiano, riaffermo la nostra volontà

politica di condurre in porto, nel più breve tempo possibile, il provvedimento. È chiaro che, se si dovesse passare ai voti, noi, proprio per essere coerenti con questa manifestazione di volontà politica, dovremmo votare contro il rinvio. Ma se l'alternativa all'accoglimento del rinvio è la richiesta di rimessione in aula – e questo vorremmo saperlo con precisione – per evitare un ulteriore allungamento dei tempi di discussione, in caso di votazione non potremmo che astenerci.

ZUCCHINI. Forse il mio intervento non è stato abbastanza chiaro. Quando mi sono riferito al legislatore del 1927 ed alla sua classificazione di miniera e di cava, non intendevo collocare la miniera e la cava sullo stesso piano; ho inteso invece richiamare alla nostra mente alcuni elementi che fanno della cava uno strumento che produce materia prima ad uso industriale: appunto come la miniera. Se allora il legislatore stabilì che il sottosuolo è demanio indisponibile dello Stato, oggi in una situazione molto mutata da un punto di vista economico, sociale, legislativo, potrebbe maturare la convinzione che la cava, per la funzione che viene a svolgere nell'ambito dell'economia nazionale, potrebbe diventare demanio indisponibile della Regione. La nostra, comunque, non è una volontà politica ostruzionistica: non chiediamo il rinvio per far passare otto o dieci mesi! Anzi, accettiamo che il Comitato ristretto riprenda il suo lavoro. Quanto meno lasciateci avere il conforto delle osservazioni delle Regioni, per non avere, domani, una critica delle Regioni, ed evitare un eventuale stato di conflittualità tra Regione e Stato. D'altra parte non vorremmo noi apparire, sia pure involontariamente, come coloro i quali vogliono comprimere le prerogative del potere legislativo. Quindi, portata a termine la consultazione delle Regioni, esaminati i decreti delegati (anche per verificare se siano maturate o meno le condizioni per sostenere fino in fondo le posizioni che noi esprimiamo, cioè quelle del demanio regionale), fatto tutto questo, non avremo nulla in contrario a proseguire immediatamente nella discussione, arrivando all'approvazione della proposta di legge.

HELFER. La materia è già maturata! Singole regioni, in questo settore, hanno già deliberato, hanno dato vita a precisi rapporti con lo Stato, e qualche volta sono entrate anche in conflitto con esso dando luogo a pronuncie della Corte costituzionale. Quindi penso che difficilmente si possa tornare indietro da quello che è già maturato. Se si dice: noi subordiniamo la ripresa della discussione alla risposta delle Regioni, questo è un argomento chiaro, è una motivazione che può essere presa in considerazione; ma se, invece, si vuole attendere che l'atmosfera maturi in un determinato modo, allora io penso che veramente andiamo nel vago e che si intende velare un'intenzione politica che non viene espressa verbalmente.

PRESIDENTE. A questo punto dovrei mettere ai voti la proposta di rinvio. Desidererei però sapere subito quali sono le alternative: se la proposta di rinvio non viene accolta, sarà avanzata la richiesta di rimessione in Aula? Questo è opportuno saperlo. Il rinvio che cosa può significare? Può significare, come diceva l'onorevole Helfer, semplicemente completare questa raccolta di notizie e di dati oppure aspettare che sul piano giuridico si perfezioni il nuovo concetto; il che, però, equivarrebbe ad un rinvio *sine die*.

Dal momento che lei, onorevole Guerrini, ha avanzato la richiesta del rinvio, la pregherei di precisare tutto questo per ragioni di chiarezza dell'eventuale deliberazione della Commissione.

GUERRINI RODOLFO. Il primo concetto che vorrei sottolineare è questo: la volontà del nostro gruppo di varare questo provvedimento di legge. E per dimostrare ancora di più che questa volontà esiste, io voglio ricordare agli onorevoli colleghi che il nostro gruppo da ben quindici anni richiede una riforma del diritto minerario italiano. Tanto è vero che nella terza, nella quarta e nella quinta legislatura, da parte del nostro gruppo, è stata continuamente presentata e ripresentata una proposta di legge di riforma organica del diritto minerario, nella quale è inclusa anche tutta questa parte relativa alle cave. Quindi non si può assolutamente neppure insinuare che il nostro gruppo non abbia la volontà di varare questo provvedimento e di operare una riforma organica del diritto minerario nazionale.

Noi abbiamo fatto una richiesta di rinvio e l'abbiamo motivata. Le nostre motivazioni possono essere ritenute valide o non valide; ma vorrei ricordare che oggi ci si preocupa di un breve rinvio (che non è di mesi ma soltanto del tempo strettamente necessario ad arrivare ad una seria conclusione)

mentre si trascura il fatto che sono ormai quasi 45 anni che è in vigore la legge del 1927, cioè sono 45 anni che si lascia che le cose vadano così come sono andate. Né gli uffici governativi, che potrebbero intervenire efficacemente con i mezzi necessari, hanno mai agito in tal senso. Se c'è l'esigenza di fermare certi scempi, allora gli uffici competenti si mettano in moto e impediscano quelle attività che è necessario impedire! Se, per esempio, si reca danno a determinati valori artistici o paesaggistici, c'è una sovrintendenza, ci sono degli appositi uffici che possono intervenire: se si rovina un fiume, o se ne modifica il corso, ci sono gli uffici adatti che posono intervenire e impedire il danno. Quindi non si faccia dipendere tutto dal breve rinvio di questo provvedimento! Non si faccia ricadere la responsabilità su chi ha chiesto questo breve rinvio!

Ripeto che si chiede soltanto il tempo necessario per completare la consultazione delle Regioni, per prendere conoscenza - non dico attendere il varo - dei decreti delegati nei loro testi che sono stati già definiti e che stanno per essere varati, e per ottenere l'ulteriore parere della Commissione affari costituzionali. Se facciamo presto, tanto meglio. Perciò non sarei del parere di fissare due o tre o quattro settimane e neppure cinque giorni o tre mesi. Direi: entro il più breve tempo possibile.

Io dico ai colleghi con molta franchezza che il nostro gruppo tiene particolarmente a questo rinvio, e nella malaugurata ipotesi che il rinvio non dovesse essere acettato dalla Commissione, noi, con nostro profondo rammarico, ci vedremmo costretti a chiedere la rimessione in aula del provvedimento. Ma a questa alternativa noi ci auguriamo di non dover arrivare; ci auguriamo cioè che la Commissione possa consentire il rinvio.

MERENDA. Per le ragioni già espresse, cioè proprio per evitare un ulteriore allungamento dei tempi di discussione della proposta di legge, dichiaro che noi ci asterremo dalla votazione. Però non possiamo fare a meno di constatare che la dichiarazione di volontà politica espressa dal collega Guerrini viene contraddetta, in sostanza, dalla pratica. In effetti, proprio per il fatto che la ripresa dei lavori è subordinata al verificarsi di certe condizioni, non possiamo non preoccuparci della possibilità che il rinvio possa essere lungo e quindi pregiudizievole per l'*iter* sollecito di questa proposta di legge.

ROMUALDI. Vorrei approfittare di questa dichiarazione di voto per affermare anche che io ero contrario, in linea di principio, a che fosse richiesto il parere delle Regioni; e ciò per fin troppo lapalissiani motivi che io non ho il tempo né la ragione di illustrare ora. D'altra parte la pratica ci dimostra che le Regioni, allorché sono investite dal Parlamento di esprimere pareri sui nostri progetti di legge, articolano tali loro pareri in maniera tale da suggerire addirittura testi nuovi di legge, finendo praticamente con l'interferire in maniera diretta nella nostra attività legislativa. È giusto che lo facciano, dal loro punto di vista; ma questo - secondo il mio modesto parere - non elimina la possibilità del conflitto tra le Regioni e lo Stato, ma, anzi, lo accentua, direi che lo provoca. Questo per quanto riguarda la questione di carattere generale. Quanto al rinvio, nella motivazione del collega Guerrini si parla di una serie infinita di cose che debbono verificarsi prima di riprendere i lavori, che praticamente allungherebbero l'*iter* di questa tormentata proposta di legge molto al di là della paventata rimessione in aula. Ecco perché non ritengo valida la posizione del collega Merenda. D'altra parte la rimessione in aula almeno chiarirebbe in maniera definitiva le posizioni politiche, potrebbe far assumere a ciascuno di noi più direttamente le proprie responsabilità; quindi in pratica il non votare contro il rinvio, da parte della democrazia cristiana, significa fare una valutazione politica, esattamente come stanno facendo i comunisti nel chiedere che non si vada avanti per la strada che abbiamo fin qui percorso, fino quasi all'approvazione di questa proposta di legge. Tutti aspettano che si sappia bene che cosa deve accadere nell'anno mille, cioè al momento dell'elezione del Presidente della Repubblica e dopo! E naturalmente ciascuno vuol tenere le proprie carte in mano, rimandando l'approvazione anche del più modesto provvedimento che possa portare ad eventuali attriti fra possibili maggioranze o possibili concordanze del tempo che seguirà l'anno mille! Questa è la realtà!

I colleghi sono troppo intelligenti per non capire che era più utile, ai fini di questa proposta di legge, obbligare i comunisti a chiedere la rimessione in aula; si sarebbe perduto lo steso tempo, ma le posizioni sarebbero state nette.

Queste le ragioni per cui voterò contro il rivio.

MERENDA. Debbo respingere la valutazione del collega Romualdi. Dichiaro che la nostra posizione di astensione è dettata esclusivamente dalla preoccupazione di evitare l'ulteriore allungamento dell'*iter*.

MASCHIELLA. Sulle questioni sollevate da Romualdi bisogna essere estremamente chiari, senza dimenticarci della cronaca dei fatti. Questa proposta di legge era già stata approvata dalla Commissione. Perché ora noi insistiamo nel voler approfondire le cose e avere certe garanzie ? Perché il Senato ce l'ha restituita emendata in punti che noi riteniamo qualificanti. Permettete allora che noi chiediamo una verifica da parte degli organismi cui è diretta questa legge, cioè gli organismi regionali ? Noi vogliamo andare avanti, perché ci rendiamo conto che è urgente e necessaria, però vogliamo andare avanti per una strada che, alla fine, una volta percorsa, sia chiara e netta, e nessuno ci possa venire poi ad accusare di atteggiamento contraddittorio e confuso. Quando avremo conosciuto i testi dei decreti delegati e avremo avuto i pareri delle Regioni, noi daremo il nostro voto. È una prassi del resto che abbiamo seguito anche per la legge tessile. Noi non attendiamo l'anno mille ! Solo ci sembra che ci voglia un minimo di serietà.

GIRARDIN, *Relatore*. Vorrei che fossero chiariti e specificati i termini del rinvio richiesto.

PRESIDENTE. Mi sembra che la questione verta su questi due aspetti: da un lato, conoscere il testo del decreto delegato, indipendentemente dagli aspetti formali; dall'altro, acquisire i pareri delle Regioni che non ci sono ancora giunti. Però, proprio per il rispetto delle reciproche funzioni, non possiamo noi sollecitare le Regioni; semmai il Comitato ristretto può riaprire i termini entro i quali acquisire questa informativa.

È comunque opportuno riconvocare il Comitato ristretto affinché esso prenda in considerazione tutto ciò che si potrà fare allo scopo di arrivare al più presto ad una conclusione. La situazione non è drammatica; comunque, per sdrammatizzarla ulteriormente, io direi che, così facendo, si segue anche una certa prassi della nostra Commissione per ciò che riguarda i rinvii, il *modus vivendi*, l'intenderci reciproco. Insomma, questa non è l'Aula, nella quale si dibattono i più grossi problemi di carattere politico; qui noi abbiamo sempre cercato di andare d'accordo, e credo convenga, sia pur mantenendo ciascuno il proprio punto di vista e la propria posizione, continuare ad andare avanti in questo modo.

Per quanto riguarda il parere della Commissione Affari costituzionali, anche da un punto di vista tecnico, non pare che, in questo momento, ci sia bisogno di chiederlo di nuovo. A suo tempo noi ci siamo adeguati al parere della I Commissione e non sembra siano insorti fatti nuovi tali da dover richiedere di nuovo il parere. Dico questo anche per dare la possibilità al Comitato ristretto, per le decisioni che assumerà, di considerare, anche in riferimento a questo aspetto, che i tempi possono essere abbastanza brevi.

Fatte queste precisazioni, pongo in votazione la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Rodolfo Guerrini.

(*È approvata*).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2970, concernente: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti ».

La settimana scorsa discutendo gli articoli 7 e 8, ci siamo trovati di fronte ad alcune difficoltà l'esame delle quali abbiamo poi rinviato al Comitato ristretto.

Prima di dare la parola al relatore perché ci riferisca sui lavori del Comitato ristretto, debbo però dare lettura del seguente emendamento ora presentato dall'onorevole Corti:

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente articolo 6-bis:

« La polizza di utenza di cui al precedente articolo esclude ogni forma di cauzione a carico dell'utente ».

CORTI. L'emendamento si illustra da solo. Poiché il disegno di legge prevede una forma nuova di garanzia rispetto all'attuale situazione di fatto, che è quella della polizza di utenza, siccome non occorrono altre forme di garanzia che gravino sull'utente, non si deve lasciare aperta una porta (che senza questo articolo aggiuntivo sarebbe invece apertissi-

ma) all'introduzione di altre forme di cauzione a carico dell'utente. Bisogna considerare che il parco bombole esistente è già stato pagato dall'utente e quindi il chiedere una cauzione significherebbe un finanziamento delle imprese da parte del consumatore che, a mio avviso, sarebbe del tutto indebito. Anche se questo articolo aggiuntivo ad alcuni appare pleonastico, in realtà mi pare che chiuda una possibilità che altrimenti il provvedimento lascierebbe aperta e che si risolverebbe in un reale danno dei consumatori.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono perfettamente d'accordo con il collega Corti. Debbo solo dire che voler inserire questo articolo aggiuntivo nel contesto del provvedimento vorrebbe dire non aver fiducia nel provvedimento stesso che trova il suo punto di maggiore qualificazione proprio nel fatto che elimina la cauzione e la elimina nel modo più concreto, istituendo la polizza di utenza. Sono d'accordo sul concetto, che si informa alla *ratio* del disegno di legge; ma pregherei il collega Corti di trasformare il suo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, che condividerei pienamente.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono dello stesso parere del relatore, per le ragioni da lui espresse.

MERENDA. Esprimendo la mia adesione all'invito del relatore, vorrei dire al collega Corti che noi dobbiamo tener presenti anche i precedenti e l'*iter* di questo provvedimento. Già nella scorsa seduta, a coloro i quali esprimevano perplessità nei confronti di questo nuovo tipo di polizza di utenza, noi facemmo osservare come, di fatto, la polizza di utenza fosse in alternativa alla cauzione nella finalità di evitare che il parco bombole vada disperso o distrutto. Quindi, se la polizza è l'alternativa alla cauzione, è evidente che l'articolo aggiuntivo è pleonastico. Comunque, per garantirci ulteriormente, io ritengo che sarebbe sufficiente – come ha detto il relatore – trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

CORTI. Ritiro l'emendamento con l'intenzione di trasformarlo in ordine del giorno. Devo però ribadire il parere che il mio articolo aggiuntivo avrebbe potuto entrare nel provvedimento. Confesso che su questo punto sento uno scrupolo di coscienza. Un ordine del giorno forse domani non impedirà affatto ai produttori di mettersi d'accordo fra loro per reintrodurre il pagamento di cauzioni a carico dell'utente.

MERENDA. Ma anche l'articolo non sarebbe altro che un'esplicitazione: sarebbe una norma senza sanzione.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Precedentemente, anni fa, era in uso l'istituto della cauzione. Fu l'azienda di Stato che fece abolire la cauzione, cominciando lei a non percepire niente. Con questo disegno di legge si ribadisce la volontà politica di non ricorrere all'istituto della cauzione. L'articolo 6 ne fa testimonianza. Quindi, il Governo accetterà l'ordine del giorno, annunciato dall'onorevole Corti.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'articolo 7. Ne dò lettura:

ART. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Do la parola al relatore perché ci informi sui lavori del Comitato ristretto.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha svolto un'ampia discussione attorno all'articolo 7.

Sul primo comma, in base al quale i distributori di gas di petrolio liquefatti possono detenere nei loro negozi solo bombole di imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi, ci siamo trovati tutti d'accordo. Sul secondo comma, che prescrive che i distributori devono disporre di un deposito separato per ogni marca di gas, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione – e ciò per evitare, in caso di incidente, controversie tra le imprese assicuratrici – il Governo ha preparato un emendamento, di cui sarà data poi lettura, sul quale la maggioranza del Comitato ristretto si è trovata d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Angelo e Assante hanno presentato un emendamento sostitutivo del secondo comma di cui è stata data lettura e che è stato illustrato nella scorsa seduta. Insistono i proponenti?

D'ANGELO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

MERENDA. Poiché nella seduta precedente io fui tra quelli che sostennero l'opportunità di sostituire il secondo comma dell'articolo 7 con l'emendamento presentato dagli onorevoli D'Angelo e Assante, desidero dichiarare il motivo per il quale, ora, sono d'accordo invece sull'emendamento del Governo. Quale era la nostra preoccupazione? Era quella di evitare degli oneri eccessivi ai rivenditori, i quali avrebbero dovuto avere addirittura un deposito per ogni tipo di gas; contemporaneamente, però, volevamo che la responsabilità civile, ai fini dell'assicurazione, fosse possibile accertarla. Ma siccome accanto a quella civile c'è anche la responsabilità penale, ritengo che sia opportuno fare obbligo ai rivenditori di fare non depositi separati ma reparti separati per ogni tipo di bombola. Ed è questo il motivo per il quale accetto l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. All'articolo 7 il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di esecuzione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8.

ART. 8.

Ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti detenuto dall'utente deve essere accompagnato dalla relativa polizza di utenza.

Gli utenti che siano in possesso di recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità superiore ai 5 litri devono, entro 10 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza.

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

SCIANATICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Ne do la motivazione. Nel corso della precedente riunione alcuni colleghi hanno ancora una volta messo in dubbio il fatto che la polizza non sia riferita – come in realtà é – alla utenza, ma sia riferita alla bombola. Per cui, se abbiamo 30 milioni di bombole, dovremmo avere 30 milioni di polizze! In realtà non è così. Per ogni utente avremo una polizza. E quindi, quando viene consegnata la bombola per la prima volta, viene consegnata anche la polizza; quando viene ritirata la bombola vuota e sostituita con una piena, non viene consegnata un'altra polizza, ma rimane valida quella di prima. La polizza è intesa all'utenza, non alla singola bombola. Per rendere più chiaro questo concetto, il Comitato ristretto ha accolto questo mio emendamento che del resto avevo già formulato nella seduta precedente.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 8 risulta pertanto così formulato:

ART. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiamo la poliza di utenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori nell'uso dei suoi recipienti e dei loro annessi e a rilasciare successivamente ai distributori una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse alla attività di distribuzione. Tale attestazione, dalla quale deve, altresì, risultare che l'impresa distributrice ha provveduto alla assicurazione della responsabilità civile per danni conseguenti al compimento delle operazioni connesse alla attività di distribuzione, deve essere esposta nei locali di rivendita.

L'impresa distributrice deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio della attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso della licenza comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole con l'indicazione della impresa distributrice che ha rilasciato l'attestazione prevista dal primo comma.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli della impresa che gli ha rilasciato l'attestazione deve, trenta giorni prima della nuova attività, darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole e apparecchiature e i documenti in suo possesso.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. L'articolo 9 riguarda l'obbligo della istruzione dei distributori, cioè di coloro che seguono il destino delle bombole dal deposito alla utenza. Il principio dell'istruzione appare indispensabile a tutti i colleghi, per evidenti motivi di sicurezza. Si è molto discusso se fosse più opportuno affidare tale istruzione allo Stato o all'impresa. Dato il numero enorme di distributori, la maggioranza del Comitato ristretto ha ritenuto di dare la responsabilità diretta dell'istruzione all'impresa, anche perché le bombole hanno spesso apparecchiature diverse in rapporto alle diverse marche. La maggioranza del Comitato ristretto propone inoltre di aggiungere, alla quinta riga, dopo le parole « i propri distributori », le parole « e addetti ». Nel penultimo comma, la parola « licenza » deve essere sostituita dalla parola « autorizzazione », in armonia con la recente legge di disciplina del commercio. Nell'ultimo comma si propone infine di sopprimere le parole « trenta giorni prima della nuova attività ».

PRESIDENTE. L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

« Gli addetti alla distribuzione di gas di petrolio compresso in bombole devono essere muniti di documento di abilitazione rilasciato dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).

La consegna dei recipienti pieni deve essere effettuata a domicilio dagli addetti di cui al comma precedente che devono procedere ad un controllo degli apparecchi utilizzatori e delle loro parti (collegamenti, valvole di intercettazione, dispositivi di sicurezza).

I dati di riconoscimento dei recipienti consegnati e restituiti devono essere annotati su ricevute firmate dal distributore e controfirmate dall'utente, al quale deve essere rilasciata una copia.

La ricevuta di cui al comma precedente costituisce titolo per ottenere la ingiunzione di restituzione o il pagamento della somma di lire cinquemila per ciascun recipiente non

restituito, ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile. La ricevuta è esente da imposta di registro di bollo.

Ogni comune deve tenere un'elenco aggiornto dei rivenditori in possesso della licenza comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole, con l'indicazione dell'impresa distributrice e degli estremi della polizza assicurativa ».

SCIANATICO. Lo ritiro, signor Presidente, aderendo alle conclusioni del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo le parole: « e dei loro annessi » *mettere punto; sostituire quindi il resto del comma con le seguenti parole:* « Il distributore dovrà essere munito di un patentino rlasciato dai vigili del fuoco o da altro ente autorizzato ».

L'onorevole D'Angelo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « e dei loro annessi » *mettere punto; sostituire quindi il resto del comma con le seguenti parole:* « L'Associazione nazionale per il controllo della combustione rilascierà agli addetti alla distribuzione un'attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione ».

Al secondo comma, sostituire le parole: « l'impresa distributrice » *con le parole:* « L'ANCC ».

D'ANGELO. Il problema è quello di dare a un ente pubblico la responsabilità di attestare il conseguimento della necessaria abilità per l'installazione delle bombole presso gli utenti. Si tratta di un aspetto importante. Buona parte degli incidenti avvengono proprio per difetti di installazione. Circa poi la necessità, rilevata in Comitato ristretto da alcuni colleghi, di addossare l'intera responsabilità alle imprese, come sarebbe giusto e utile, voglio far rilevare che per quanto riguarda quella civile, essa è coperta da assicurazione; per quella penale non risponde l'impresa ma l'addetto. Ecco dunque che emerge in modo particolare la necessità di avere degli addetti che siano abilitati realmente, e che quindi siano forniti di una attestazione oggettiva della capacità da essi conseguita per l'impianto delle bombole presso gli utenti. Tale attestazione può fornirla solo un ente pubblico e non un'impresa distributrice, che può avere anche interessi particolari.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Abbiamo rilevato che i distributori, nella fase finale, sono circa 120.000. Se aggiungiamo un addetto ad ogni distributore, si arriva a 240.000 Evidentemente gli organismi statali non sono in grado, in questo momento, di dare la necessaria istruzione a tutta questa gente, mentre è interesse dell'impresa fornire ai propri distributori e addetti la necessaria istruzione tecnica. Ne deriva anche un maggior senso di responsabilità dell'impresa stes. sa. Ecco perché riteniamo che non si possa accogliere l'emendamento D'Angelo.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Affidare l'istruzione dei distributori e dei loro addetti a un ente pubblico vorrebbe dire complicare enormemente le cose; non solo, ma ciò verrebbe a contraddire anche all'articolo 9 che parla della responsabilità dell'impresa. È appunto a questa responsabiltà che fa capo la sicurezza dell'utente.

MERENDA. Desidero far notare che lo spirito che ha animato i presentatori dei due emendamenti, cioè gli onorevoli Alesi e Demarchi e l'onorevole D'Angelo, è identico. L'onorevole Alesi prevede di affidare il compito del rilascio dell'attestazione ai vigili del fuoco; invece l'onorevole D'Angelo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione. Mi permetto di esprimere il mio avviso contrario su entrambi: e questo proprio per evitare una maggiore complicazione. D'altro canto l'articolo 9 trova la sua ragion d'essere proprio in questa nostra volontà di maggiore responsabilizzazione delle imprese distributrici. E forse ciò sarebbe anche da considerarsi superfluo o pleonastico, perché è interesse precipuo delle imprese affidare il compito dell'installazione e della sostituzione, a personale specializzato. Credo dunque che sia opportuno mantenere il testo così com'è, anche perché non credo che l'Associazione nazionale per il controllo della combustione abbia degli uffici periferici, e quindi non vedo come la cosa potrebbe praticamente mettersi in atto. Così i vigili del fuoco, pur avendo uffici periferici, sono impegnati a fare tante altre cose che difficilmente potrebbero

essere in grado di risolvere, in un breve periodo di tempo, il problema del rilascio dell'attestazione.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Baldani Guerra ha presentato il seguente emendamento accolto dal Comitato ristretto:

Al primo comma, quinta riga, dopo le parole: « i propri distributori », *aggiungere le parole*: « ed addetti ».

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi-Demarchi al primo comma di cui ho testé dato lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo al primo comma di cui ho già dato lettura.

(*È respinto*).

L'emendamento D'Angelo al secondo comma è precluso.

Il relatore, onorevole Baldani Guerra, ha presentato il seguente emendamento accolto dal Comitato ristretto.

Al quinto comma sostituire la parola « licenza » *con la parola* « attestazione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento accolto dal Comitato ristretto:

All'ultimo comma sopprimere le parole: « trenta giorni prima della nuova attività ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nella sua nuova formulazione.

ART. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori ed addetti nell'uso dei suoi recipienti e dei loro annessi e a rilasciare successivamente ad essi una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse alla attività di distribuzione. Tale attestazione, dalla quale deve, altresì, risultare che l'impresa distributrice ha provveduto alla assicurazione della responsabilità delle operazioni connesse alla attività di distribuzione, deve essere esposta nei locali di rivendita.

L'impresa distributrice deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio della attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso della autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole con l'indicazione della impresa distributrice che ha rilesciato l'attestazione prevista dal primo comma.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli della impresa che gli ha rilasciato l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 10, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

(*È approvato*).

L'onorevole Calvi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'articolo 10 il seguente:

ART. 10-*bis*.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è attribuita all'Associazione na-

zionale per il controllo della combustione, istituita con regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

CALVI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli D'Angelo e Maschiella hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo l'articolo 10 il seguente:

ART. 10-*bis*.

Il prezzo di vendita al consumo dei gas di petrolio liquefatti in bombole viene determinato dal Comitato interministeriale prezzi (CIP), a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. È un argomento interessante, quello che ci suggerisce il collega D'Angelo. In verità il prezzo di vendita al consumo non è sottoposto alla disciplina del Comitato interministeriale dei prezzi; proporre però un articolo aggiuntivo di questo tipo nel provvedimento in discussione non mi pare cosa opportuna perché tale provvedimento non è la sede adatta. Vorrei suggerire ai colleghi presentatori di trasformare l'articolo aggiuntivo proposto in un ordine del giorno che il Governo potrebbe accettare come raccomandazione.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo col relatore.

D'ANGELO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 11.

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto da due mesi a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 (primo, secondo e quarto comma), 6, 7 e 9 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

La Commissione giustizia nel suo parere ha suggerito il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « con l'arresto da due mesi a due anni » *con le seguenti*: « con l'arresto fino a due anni ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono d'accordo.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono anch'io d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« La condanna importa la sospensione della concessione o della autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o la licenza sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto è disposto dall'articolo 140 del codice penale ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono d'accordo.

ROMUALDI. Mi asterrò dal votare questo emendamento perché ho l'impressione che si allarghi di parecchio il potere discrezionale. Finché restiamo alle autorità di Governo, sta bene; ma arrivare fino al sindaco...

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È un emendamento suggerito dal Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Mi sembra che, per analogia con quanto accade in altra materia ai fini delle licenze di commercio, l'emendamento possa essere accolto.

MERENDA. Se uno viene denunciato per frode in commercio, per vendita di latte annacquato, ecc. non è sospeso dall'attività nelle more del giudizio: bisogna stare molto attenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento suggerito dalla Commissione giustizia, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'emendamento presentato dal Governo, di cui pure ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 11 risulta pertanto così formulato:

ART. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 (primo, secondo e quarto comma), 6, 7 e 9 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

La condanna importa sospensione della concessione o della autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Prefetto, il Sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del Codice penale.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12.

ART. 12.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

L'onorevole Calvi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

« Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonché la sospensione della concessione in caso di recidiva ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Per quanto si riferisce alle norme di sicurezza che il collega Calvi sostiene giustamente, devo ripetere che questo provvedimento stabilisce alcuni princìpi che solo indirettamente valgono ad aumentare il grado di sicurezza in questo settore e che vigono già da molto tempo delle precise e fitte norme che sarebbe inutile elencare di nuovo. L'introduzione nel disegno di legge di questo emendamento comporterebbe necessariamente, a mio avviso, una modifica nella natura stessa del provvedimento.

Se fosse possibile, pregherei il collega Calvi di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno di raccomandazione al Governo affinché operi in profondità in questo settore.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calvi, interamente sostitutivo dell'articolo 12, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Da parte dell'onorevole Corti è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria,

concludendo l'esame del disegno di legge n. 2970, considerato che tale provvedimento disciplina il rapporto tra il produttore-distributore e l'utente mediante la polizza di utenza

impegna il Governo

ad adoprarsi affinché non siano adottate da parte delle imprese distributrici altre forme di garanzia (tipo deposito o cauzione) a carico dell'utente.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro di accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli D'Angelo e Maschiella è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione industria,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2970, considerata la crescente espan-

sione del consumo dei gas di petrolio liquefatti in bombole per uso domestico ed usi similari; rilevato che tale espansione ha reso questo prodotto un bene di diffusa e primaria necessità,

impegna il Governo

ad emanare norme atte a che il prezzo di vendita al consumo dei gas di petrolio liquefatti in bombole sia determinato dal Comitato interministeriale prezzi.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Dichiaro di accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno.

D'ANGELO. Per dichiarazione di voto. Il nostro gruppo si asterrà dal voto sul provvedimento, perché, pur considerandone gli aspetti positivi, non può trascurare quelli negativi. Consideriamo positivo l'obbligo dell'assicurazione, che porta un elemento di garanzia e di risarcimento dei danni; consideriamo altresì come fatto positivo, al fine del ricupero delle bombole, l'istituzione della polizza dell'utenza al posto della cauzione, che avrebbe comportato una lievitazione dei prezzi con ripercussioni gravi, soprattutto in questo momento, sull'utenza. Valutiamo inoltre come fatto positivo i miglioramenti – che noi stessi del resto abbiamo contribuito ad apportare al testo – relativi alla capacità volumetrica dei serbatoi, e alla questione dei depositi separati.

Rimangono tuttavia notevoli elementi negativi quali, in particolare, il basso massimale del risarcimento danni alle persone; il rilascio della attestazione di capacità tecnica da parte delle imprese che, ripeto, non hanno alcuna responsabilità, perché per la responsabilità civile esse hanno la copertura assicurativa, mentre la responsabilità penale viene attribuita all'addetto alla distribuzione che ha concretamente operato; il modo con il quale è stato definito l'obbligo dell'assicurazione per i proprietari delle bombole, che nel testo sono definiti come distributori in senso generale, cioè in termini non sufficientemente chiari, lasciando aperta la eventualità di interpretazioni non corrette della legge.

Questi elementi contradditori che emergono dal provvedimento ci inducono ad astenerci.

MERENDA. Il fatto stesso che tutti noi abbiamo partecipato con molta diligenza all'*iter* di questo provvedimento, è la prova della nostra soddisfazione che esso giunga in porto. A me pare che abbiamo fatto un buon lavoro e quindi una buona legge. Siamo riusciti a introdurre l'obbligo della polizza come alternativa alla cauzione; siamo riusciti a ottenere una diretta responsabilizzazione delle imprese distributrici; siamo riusciti a ottenere la garanzia assoluta per gli utenti. Anche quegli elementi di perplessità che il collega D'Angelo ha manifestato poco fa, a mio avviso, non sussistono, perché, anche per quanto riguarda la responsabilità penale, essa può sempre risalire all'impresa distributrice, allorché essa rilasci un attestato di capacità a un addetto che tale capacità non abbia. Comunque non credo sia ora il caso di addentrarci nell'esame dei singoli punti qualificanti del provvedimento; mi limito quindi a dichiarare, a nome del gruppo democratico cristiano, la nostra soddisfazione e quindi a preannunciare il nostro voto favorevole.

ROMUALDI. Noi votiamo a favore di questo disegno di legge, convinti che esso contribuirà ad un migliore sviluppo e ad una maggiore sicurezza di tutto questo importante settore. E desideriamo ricordare, in questo momento, che con questo provvedimento si mette su una strada nuova una materia che fu compromessa, a suo tempo, da una grossa polemica sorta fra un certo ente di Stato ed i privati operanti nel settore. Esprimo infine l'augurio che le gravi dificoltà che hanno messo in pericolo il gigantesco patrimonio industriale rappresentato dal parco di 30 milioni di bombole, possano essere con questo provvedimento superate.

CORTI. Dichiaro di astenermi dalla votazione perché, pur rappresentando il provvedimento uno sforzo notevole per la sicurezza, a mio giudizio non ci sono sufficienti garanzie sul piano del costo del prodotto, che è di prima necessità.

PRESIDENTE. Non posso non ringraziare vivamente i membri del Comitato ristretto e in particolare il relatore, onorevole Baldani Guerra, e il rappresentante del Governo, Sottosegretario Biagioni, per il grosso impegno da essi profuso onde arrivare ad una conclusione positiva, superando tutti i contrasti, gli ostacoli e le polemiche che si sono succeduti in questi ultimi mesi.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020); e delle proposte di legge Caiazza ed altri: Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas (1566); Dagnino e Cattanei: Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico (2189); Marchetti: Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici (2391); Longoni ed altri: Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego di gas combustibili (3217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3020 concernente « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 gennaio 1971), e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Caiazza ed altri: « Installazione di dispositivi di segnalazione di pericolo in caso di fughe di gas »; Dagnino e Cattanei: « Prevenzione degli infortuni causati dalla installazione degli apparecchi a gas ad uso domestico »; Marchetti: « Norme sulla prevenzione degli infortuni da fughe di gas negli ambienti domestici »; Longoni ed altri: « Norme per la sicurezza degli impianti e dei mezzi ai fini dell'impiego dei gas combustibili ».

Prego il Relatore di riferire sui risultati dei lavori del Comitato ristretto.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. In seno al Comitato ristretto abbiamo raggiunto un accordo di massima, senza modificare sostanzialmente il testo che ci viene dal Senato, sulla base di due articoli aggiuntivi proposti dal governo.

PRESIDENTE. Proseguendo nell'esame degli articoli, do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

I gas combustibili ad uso domestico, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere adorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « uso domestico », *aggiungere le parole*: « ed uso similare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 2 risulta pertanto così formulato:

ART. 2.

I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente articolo 2-bis:

« I recipienti di gas di petrolio liquidi che alimentano apparecchi utilizzatori fissi devono essere montati all'aperto, protetti dalle intemperie e da fonti di calore, con tubazioni di distribuzione metalliche, anch'esse all'aperto, sino all'attraversamento di una unica parete sita in corrispondenza degli apparecchi da alimentare ».

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente altro emendamento:

Dopo l'articolo 2-bis *aggiungere il seguente articolo 2*-ter:

« Gli apparecchi alimentati da gas combustibili di qualsiasi tipo devono essere co-

struiti e posti in vendita corredati di dispositivi di sicurezza idonei ad intercettare l'erogazione del combustibile all'atto dello spegnimento della fiamma per cause accidentali ».

SCIANATICO. Dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati, non senza illustrare i motivi di questo ritiro. I miei emendamenti avevano lo scopo di concretizzare la volontà espressa da tutta la Commissione affinché fosserò adottate tutte le misure di sicurezza atte a garantire la cessazione degli incidenti, purtroppo anche mortali, che sono da attribuire in parte alla mancata informazione dell'utente e in parte alle carenze del materiale o dei modi di installazione. Desidero quindi motivare il ritiro dei due miei emendamenti aggiuntivi dichiarando, affinché rimanga agli atti, che dalla discussione avvenuta in seno al Comitato ristretto risulta che la Commissione con l'articolo 3 del disegno di legge n. 3020 intende sancire anche l'obbligo di munire gli apparecchi per l'utilizzazione di gas combustibile per uso domestico e similare di dispositivi di sicurezza atti a impedire che continui l'erogazione del gas a seguito dell'accidentale spegnimento della fiamma.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Gli impianti e gli apparecchi ad uso domestico e similare funzionanti a gas combustibile di qualsiasi tipo devono essere installati da persone munite di speciale abilitazione e devono essere sottoposti a prova di tenuta.

Gli impianti di cui al comma precedente devono rientrare in schemi predisposti *a priori*.

I materiali occorrenti per la realizzazione degli impianti domestici, le valvole di intercettazione, i dispositivi di scurezza, gli accessori in genere, ed il sistema di odorizzazione devono essere omologati dalla Associazione per il controllo della combustione (ANCC), che utilizzerà, nei limiti del possibile, materiali unificati dalle tabelle UNI-CIG.

L'ANCC provvede, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ad approntare un numero sufficiente di schemi ai quali devono riferirsi gli impianti di cui al secondo comma del presente articolo.

L'ANCC provvede anche ad istituire corsi di specializzazione per il personale di cui al primo comma ».

SCIANATICO. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, devono essere realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

D'ANGELO. Riteniamo che l'emanazione di norme specifiche per la sicurezza dei materiali, delle apparecchiature ecc. da utilizzare in questo campo, non possa essere riservata dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) attraverso tabelle con la denominazione UNI-CIG; ma debba essere fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'industria.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il suo emendamento è motivato da una preoccupazione che è all'origine anche d'un emendamento del Governo con cui si stabilisce che le norme saranno approvate dal Ministro per l'industria. Il Ministero cioè si assume la responsabilità di emanare il decreto che approverà tali norme.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Mi pare che la proposta di emendamento del Governo possa assorbire l'emendamento sostitutivo proposto dal collega D'Angelo. In fondo la

differenza tra i due emendamenti non è sostanziale.

PRESIDENTE. Onorevole d'Angelo insiste?

D'ANGELO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo, di cui ho già dato lettura, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(*È respinto*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Le predette norme saranno approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato:

ART. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Le predette norme saranno approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari accompagnati, in caso di necessità, da tecnici degli istituti, enti o laboratori autorizzati alle verifiche.

I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni per l'osservanza della presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

I trasgressori alle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

« I funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopranominati, nell'esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, che costituisce pertanto il nuovo articolo 4.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 5.

« I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 2 milioni oppure con l'arresto fino a due anni ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono favorevole.

SCIANATICO. Ieri in Comitato ristretto è stato affacciato il problema della gravità di

questa sanzione, che prevede anche l'arresto fino a due anni nei riguardi dei commercianti e piccoli rivenditori. È stata rilevata la necessità di fare almeno una distinzione fra i distributori, che possono essere a conoscenza di queste norme, e il piccolo commerciante che vende qualche volta a scatola chiusa. Quindi chiedo di limitare questa sanzione ai distributori, anziché estenderla anche ai commercianti.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è contrario a questa limitazione. Il disegno di legge parla genericamente dei « trasgressori... ».

MERENDA. Certo; ma deve risultare chiaro che nell'obbligo previsto dalle norme di cui alla presente legge sono esclusi i rivenditori. La responsabilità certamente va fatta risalire ai produtotri ed ai distributori.

CALVI. Bisogna distinguere: possono anche esserci dei commercianti che si prestano a rivendere della roba rubata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5 proposto dal Governo, di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Il Governo ha inoltre presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 6.

« La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

CALVI. Parlo per dichiarazione di voto. Vorrei rilevare che all'articolo 1 di questa legge che stiamo approvando si parla di « regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. Ora, io ho rilevato in Comitato ristretto che potrebbero essere costruite con buona tecnica anche le cucine che tuttavia mancano di quegli apparecchi che interrompono automaticamente il flusso del gas quando la fiamma si spegne. Desidero che sia inserito a verbale, come ha ricordato l'onorevole Scianatico, che il Comitato ristretto ha precisato che rispondono alle regole della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza quegli apparecchi che in caso di spegnimento della fiamma interrompono l'afflusso del gas al rubinetto; altrimenti finirebbe per essere « sicura » anche la cucina fatta bene, ma sprovvista di questi apparecchi.

Sempre in sede di dichiarazione di voto vorrei fare una raccomandazione al Governo. Nel corso della discussione in Comitato ristretto di questi due disegni di legge (n. 2097 e n. 3020) è risultato che esiste in materia una pletora di circolari che fanno capo a ministeri e ad enti diversi. Vorrei raccomandare al Governo (non ho voluto presentare in proposito un ordine del giorno, che sarebbe troppo complesso) di mettere allo studio un testo unico sulla materia. Oramai la diffusione dell'uso del gas è di tale portata che non è possibile che continuino ad esistere dei regolamenti frazionati, circolari e norme sparse, tanto da impedire di stabilire, in casi concreti, di chi sia la responsabilità.

D'ANGELO. Ci asteniamo nella votazione, per gli stessi motivi già illustrati, a proposito del disegno di legge n. 2970: l'approvazione, da parte della Commissione, del testo governativo dell'articolo 3 fa permanere tutte le nostre preoccupazioni.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Senatori Pella ed altri: Modificazioni al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 *(Approvata dalla V Commissione permanente del Senato)* (3593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pella, Albertini, Battista, Benaglia, già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 luglio 1971: « Modificazioni al decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969,

n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 ».

Il relatore, onorevole Calvi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CALVI, *Relatore*. Chiedo alla Commissione un breve rinvio della discussione perché è giunto al Ministro del lavoro, che mi ha informato, un telegramma delle tre Confederazioni sindacali le quali chiedono che si soprassieda momentaneamente alla discussione di questo provvedimento che prevede la riapertura dei termini e l'estensione di finanziamenit agevolati a seguito delle alluvioni dell'autunno del '68, non soltanto a favore della industria tessile ma anche di altre aziende che si volessero creare in sostituzione di quelle tessili. I sindacati hanno chiesto un colloquio con il Ministro del lavoro per esaminare la situazione ed esprimere i loro desiderata sull'impiego di questi residui. Mi pare che, per la prassi ormai instaurata, non possiamo non accettare questo invito ad una breve sospensione.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Ministero chiede un breve rinvio, anche al fine di portare a termine una indagine sull'utilizzo effettivo delle provvidenze del decreto-legge n. 1233.

TEMPIA VALENTA. La proposta di rinvio, così come è stata formulata dai sindacati, è quanto mai opportuna in quanto è necessario che qualsiasi provvedimento che venga assunto tenga conto della finalità fondamentale che si deve raggiungere, che è quella di garantire seriamente l'occupazione. È un problema, di carattere economico-sociale, quello dell'eventuale insediamento di nuove industrie nelle zone alluvionate che va impostato tenendo conto soprattutto della necessità dello sviluppo delle piccole e medie aziende, che in quelle zone sono particolarmente importanti. A questo proposito vorrei pregare il Governo, di fornire, alla ripresa della discussione, la documentazione sul numero delle pratiche impostate sulla base del decreto-legge di cui ora si richiede la riapertura dei termini, dei finanziamenti che sono stati fatti e della loro distribuzione. Ciò per avere una idea esatta di quanto è stato utilizzato e quanto resta ancora da utilizzare degli stanziamenti previsti dal decreto-legge.

ROMUALDI. Io sono contrario al rinvio perché non è affatto vero che si possa rimettere in discussione la proposta la prossima settimana, anzitutto perché il Governo non sarà in condizioni di fornire tutte le informazioni richieste; poi perché la motivazione – non certo per colpa dell'onorevole Calvi – della richiesta di rinvio è sicuramente una motivazione politica che forse riguarda anche una polemica nello stesso interno della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Essendo la maggioranza d'accordo, rimane inteso che la discussione del provvedimento in esame è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2970).

Presenti e votanti 19
Astenuti 11
Maggioranza 10
Voti favorevoli 19

Hanno dichiarato di astenersi 11 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegri, Baldani Guerra, Baldi, Calvi, Caroli, Cocco Maria, Erminero, Girardin, Helfer, Laforgia, Longoni, Merenda, Molè, Romualdi, Santi, Scianatico, Servadei, Tocco, Vaghi.

Si sono astenuti:

Assante, Baccolini, Chinello, Corti, D'Angelo, Di Puccio, Marmugi, Maschiella, Olmini, Scaini, Tempia Valenta.

Disegno di legge: « Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile »

(*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3020).

Presenti e votanti 20
Astenuti 10
Maggioranza 11
Voti favorevoli 20

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1566, 2189, 2391 e 3217.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegri, Baldani Guerra, Baldi, Calvi, Caroli, Cocco Maria, Corti, Erminero, Girardin, Helfer, Laforgia, Longoni, Merenda, Molè, Romualdi, Santi, Scianatico, Servadei, Tocco, Vaghi.

Si sono astenuti:

Assante, Baccalini, Chinello, D'Angelo, Di Puccio, Marmugi, Maschiella, Olmini, Scaini, Tempia Valenta.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO